



Concetta De Vitto

Repertorio N. 20297

Raccolta N. 6878

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

= REPUBBLICA ITALIANA =

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre,
- 22 dicembre 2020 -

in Avellino alla Piazza Aldo Moro n. 4.

Innanzi a me dott. **CONCETTA DE VITTO, notaio in Baiano**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

SONO PRESENTI

- **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA"**, con sede legale in Atripalda (AV) alla via Pianodardine, codice fiscale: 92019980645, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Campania al n. 283 ed al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con D.P.G.R.C. n. 16012 del 6 dicembre 1993, nonché affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia al n. 609, in persona di AQUI-NO VINCENZO, nato ad Atripalda il 15 maggio 1969, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, munito dei più ampi poteri in forza di statuto ed autorizzato alla stipula del presente atto con Verbale del Consiglio Direttivo n. 12 del 1° dicembre 2020;

- **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA IRPINA"**, con sede legale in Volturara Irpina (AV) alla Piazza Carmine, codice fiscale: 92013900649, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con D.P.G.R.C. n. 18534 del 4 agosto 1997, nonché affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia al n. 638, in persona di MARRA RAFFAELE, nato ad Avellino il 28 ottobre 1984, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, quale Governatore e come tale legale rappresentante, munito dei più ampi poteri in forza di statuto ed autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Magistrato n. 1 del 5 dicembre 2020;

- **"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE"**, con sede legale in Montefalcione (AV) alla via Aldo Moro n. 1, codice fiscale: 92006690645, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con D.P.G.R.C. n. 8110 del 3 agosto 1994, nonché affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia al n. 595, in persona di D'ARGENIO ANTONIO, nato ad Avellino il 22 giugno 1985, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, quale Governatore e come tale legale rappresentante, munito dei più ampi poteri in forza di statuto ed autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Magistrato n. 131 del 12 novembre 2020;

- **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FONTANAROSA"**, con sede legale in Fontanarosa (AV) al Viale della Libertà n. 144, codice fiscale 92034830643, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con D.P.G.R.C. n. 11690 del 9 luglio 1999, nonché affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia al n. 774, in persona del Consigliere LICCIARDI STANISLAO, nato ad Avellino il 28 aprile 1991, domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, autorizzato alla stipula del presente atto con Verbale del Magistrato del 1° dicembre 2020.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio so-

**REGISTRATO IN
AVELLINO**

IN DATA 30.12.2020

N. 7277 - SERIE 1T

no certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale conven-gono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra le suddette organizzazioni di volontariato “FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA”, “FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA IRPINA”, “FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE” e “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FONTANAROSA”, come sopra rappresentante, ai sensi degli articoli 9, 44, 45, 46 e 48 dello Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, è costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito indicato come “Codice del Terzo Settore”), l’associazione denominata **“COORDINAMENTO MISERICORDIE IRPINIA – ODV”**.

L’associazione è articolazione decentrata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione confederale.

Articolo 2

L’associazione ha sede in ATRIPALDA (AV) e precisamente presso la sede della Fraternita di Misericordia di Atripalda in via Rapolla, 63 – Diocesi di Avellino, venera quale Santo Patrono San Sabino.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Atripalda non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell’Assemblea e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.

L’associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

L’Associazione ha durata illimitata.

A decorrere dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi **“COORDINAMENTO MISERICORDIE IRPINIA – ODV”** oppure **“COORDINAMENTO MISERICORDIE IRPINIA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”**.

L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell’associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

L'associazione è un'organizzazione di volontariato apartitica, ha strutture ed organizzazioni democratiche ed elettive e si fonda sul concreto perseguimento dei fini solidaristici.

L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, democraticità della struttura, elettività, sovranità dell'assemblea delle Associate, gratuità delle cariche associative (salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate dai rappresentati delle Associate o in relazione alle cariche loro conferite).

L'associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, opera mediante l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Movimento delle Misericordie.

Durante la vita associativa non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione opera nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, a sostegno delle opere di Misericordia, affinché tutto il Movimento delle Misericordie possa sempre meglio e concretamente testimoniare, attraverso le opere, l'amore per i fratelli, come testimonianza dell'amore per Dio. Essa si impegna a contribuire all'analisi dei processi e delle cause dell'emarginazione e di abbandono dei sofferenti e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, la dignità umana e la salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e di solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.

Il Coordinamento è un'associazione di secondo livello avente i requisiti di organizzazione di volontariato richiesti dal Codice del Terzo settore, senza finalità di lucro, bensì di solidarietà, volta alla attuazione dei principi di decentramento, di operatività e di rappresentanza delle associate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia aventi sede nel territorio della Provincia di Avellino che ne abbiano manifestato la loro libera adesione, il tutto come meglio indicato negli articoli 3 e 4 dello Statuto allegato al presente atto.

Articolo 4

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione esercita i seguenti compiti:

- promuove e valorizza il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, promuovendo la costituzione di nuove associazioni e la loro affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- riconosce l'autonomia delle Associate come soggetti liberamente partecipanti al Coordinamento delle Misericordie della Provincia di Avellino nella condivisione e nel rispetto dei principi ispiratori e ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria;
- cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà umana delle As-

sociate, anche in conformità alle tradizioni storiche di ciascuno di essi;

- studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi vari settori di intervento;
- provvede al coordinamento delle Associate, anche in relazione alle richieste delle Pubbliche Autorità;
- tutela i diritti e gli interessi delle Associate, rappresentandole nei confronti delle Autorità civili ed ecclesiastiche;
- promuove la costituzione di nuove Misericordie;
- promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
- collabora, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statuari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia d'intesa con gli organi decentrati della Consociazione medesima;
- promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale;
- organizza, coordina e promuove, in sede locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale i servizi di protezione civile, di emergenza medica e di altre attività di volontariato, in armonia con la Confederazione, le sue articolazioni regionali e con altre istituzioni e organismi pubblici;
- stipula accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto delle Associate o di alcune di esse, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che le stesse intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta;
- partecipa a gare pubbliche e private e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associate nei soli casi in cui vi siano ragioni oggettive che impediscano alle Associate stesse di concorrere all'affidamento dei servizi, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche delle stesse previe apposite intese;
- partecipa a bandi e/o procedure pubbliche e private per il finanziamento di progetti e/o iniziative;
- assiste le Associate nell'elaborazione, gestione e attuazione di progetti, attività e iniziative;
- promuove la formazione dei quadri dirigenti delle Associate e la preparazione tecnica dei volontari;
- assiste le Associate nelle trattative con gli enti ed organismi locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici e privati intendono loro affidare;
- svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi dell'Associazione.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzate, in via strumentale e non prevalente, al perseguimento degli scopi istituzionali, e tra esse in via prevalente quelle riferibili al comma 1, lettere:

- a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";
- b) "interventi e prestazioni sanitarie";

- c) “prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”;
- e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”;
- f) “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;
- l) “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”;
- m) “servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore”;
- r) “accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”;
- y) “protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni”.

I servizi e le attività svolte dal Coordinamento potranno essere erogati a titolo gratuito e/o a pagamento. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’associazione si dota di ogni struttura e/o risorsa compreso il personale necessario. È altresì compito dell’associazione attivare intese e rapporti di collaborazione con altri enti del terzo settore, con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni e imprese.

Il Coordinamento può esercitare, a norma dell’articolo 6, del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Il Coordinamento può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ha inoltre fra i propri scopi l’assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria degli Associati; il coordinamento e l’assistenza dei suddetti nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile universale, di formazione, di difesa dell’ambiente e di solidarietà.

In questo contesto, il Coordinamento può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione si avvale di qualsiasi strumento utile: in via esemplificativa e non tassativa, può gestire diretta-

mente o costituire e partecipare ad enti anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta ed organismi locali, organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per diffondere ed affermare i principi contenuti nell'allegato statuto, anche mediante l'edizione di stampe.

Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi e nel rispetto delle leggi di settore l'associazione potrà, sempre con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre Associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

Articolo 5

Lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento, le norme dell'associazione, i diritti e gli obblighi degli associati ed i criteri per la loro ammissione ed esclusione sono contenuti nel presente atto e nello statuto composto da numero 20 (venti) articoli che, debitamente sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Le associazioni costituite, come sopra rappresentate, dovendo procedere alla nomina del primo Consiglio Direttivo dell'associazione, determinano in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

In deroga alle norme statutarie le associazioni costituite, convengono, che il primo Consiglio Direttivo duri in carica non oltre il 30 giugno 2021 e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche, ciò al fine di favorire l'aggregazione all'associazione di nuovi soci così da ampliare la base associativa.

Le associazioni costituite, come sopra rappresentate, nominano ed eleggono quali componenti del Consiglio Direttivo:

- Aquino Vincenzo - Presidente;
 - Licciardi Stanislao - Vice Presidente;
 - Marra Raffaele - Segretario;
 - D'Argenio Antonio - Tesoriere;
- tutti innanzi generalizzati;

- Morra Rino, nato a Grosshochstetten (Svizzera) il 29 settembre 1975 - Correttore.

I presenti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica.

La presente nomina verrà notificata invece a Morra Rino, non presente, per permettere la sua accettazione.

Le associazioni costituite, come sopra rappresentate, in deroga alle norme statutarie, convengono e stabiliscono di non procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori, rimandando la stessa alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.

Articolo 7

Gli esercizi avranno durata annuale e coincideranno con l'anno solare. Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre 2020.

La quota sociale di iscrizione delle associate verrà determinata nella prima Assemblea.

Articolo 8

Il fondo associativo è costituito dalle entrate dell'associazione come delineato negli articoli 8 e 9 dell'allegato statuto sociale.

Il fondo associativo dell'associazione è costituito dalla somma di Euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) per il pagamento delle spese di costituzione.

Articolo 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato, qualora il Consiglio stesso lo ritenesse necessario o opportuno, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento da parte dell'Associazione della personalità giuridica e per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nelle more della sua operatività, l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore; ai soli effetti di cui sopra esso viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato, quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Articolo 10

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile ed al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della registrazione, si richiedono le agevolazioni fiscali, esenzione dall'imposta di bollo e di registro, previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa a me notaio data dai comparenti.

Il presente atto è stato da me letto ai comparenti che l'approvano.

Consta di cinque fogli, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su diciotto intere facciate e parte della presente diciannovesima facciata fin qui e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quindici (17,15).

In originale firmato: Vincenzo Aquino - Raffaele Marra - Antonio D'Argenio - Stanislao Licciardi - Concetta De Vitto notaio - segue sigillo.

**Allegato "A" al
n. 6878 di Racc.**

STATUTO

“COORDINAMENTO MISERICORDIE IRPINIA – ODV”

Art. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) l'Associazione denominata “**COORDINAMENTO MISERICORDIE IRPINIA - ODV**” - in seguito anche semplicemente “Coordinamento” tra gli associati alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con sede legale nella Regione Campania, Provincia di Avellino.

2. L'Associazione ha sede legale in ATRIPALDA (AV) e precisamente presso la sede della Fraternita di Misericordia di Atripalda in via Rapolla, 63 – Diocesi di Avellino, venera quale Santo Patrono San Sabino.

Il trasferimento della sede legale, anche in un comune diverso, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. Il Coordinamento è articolazione decentrata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione confederale.

Art. 2 – FORMA GIURIDICA E DURATA

1. Il Coordinamento è costituito agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore di secondo livello, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione A) Organizzazioni di Volontariato.

2. Il Coordinamento ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apartitico ed ha strutture ed organizzazione democratiche.

3. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio del Coordinamento sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che ne assumerà le funzioni, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Il Coordinamento è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi associati; per il raggiungimento delle suddette finalità, meglio specificate negli articoli che seguono, opera mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari.

Art. 3 – SCOPI E FINALITÀ

1. Il Coordinamento svolge in via principale le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e, tra esse, in via prevalente quelle riferibili al comma 1, lettere:

a) “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”;

b) “interventi e prestazioni sanitarie”;

c) “prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”;

e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi”;

f) “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;

i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;

l) “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersio-

ne scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”;

m) “servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore”;

r) “accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti”;

y) “protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni”.

I servizi e le attività svolte dal Coordinamento potranno essere erogati a titolo gratuito e/o a pagamento. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione si dota di ogni struttura e/o risorsa compreso il personale necessario. È altresì compito dell'associazione attivare intese e rapporti di collaborazione con altri enti del terzo settore, con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni e imprese.

Il Coordinamento può esercitare, a norma dell'articolo 6, del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Coordinamento può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, e nel rispetto delle leggi di settore, l'associazione, sempre con carattere esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e valorizza il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, promuovendo la costituzione di nuove associazioni e la loro affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

- riconosce l'autonomia delle Associate come soggetti liberamente partecipanti al Coordinamento delle Misericordie della provincia di Avellino nella condivisione e nel rispetto dei principi ispiratori e ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria;

- cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà umana delle Associate, anche in conformità alle tradizioni storiche di ciascuno di essi;

- studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi vari settori di intervento;

- provvede al coordinamento delle Associate, anche in relazione alle richieste delle Pubbliche Autorità;

- tutela i diritti e gli interessi delle Associate, rappresentandole nei confronti delle Autorità civili ed ecclesiastiche;

- promuove la costituzione di nuove Misericordie;

- promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;

- collabora, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statuari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue “Fratres” delle Misericordie d'Italia d'intesa con gli organi decentrati della Consociazione medesima;

- promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale;
- organizza, coordina e promuove, in sede locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale i servizi di protezione civile, di emergenza medica e di altre attività di volontariato, in armonia con la Confederazione, le sue articolazioni regionali e con altre istituzioni e organismi pubblici;
- stipula accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto delle Associate o di alcune di esse, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che le stesse intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta;
- partecipa a gare pubbliche e private e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associate nei soli casi in cui vi siano ragioni oggettive che impediscano alle Associate stesse di concorrere all'affidamento dei servizi, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche delle stesse previe apposite intese;
- partecipa a bandi e/o procedure pubbliche e private per il finanziamento di progetti e/o iniziative;
- assiste le Associate nell'elaborazione, gestione e attuazione di progetti, attività e iniziative;
- promuove la formazione dei quadri dirigenti delle Associate e la preparazione tecnica dei volontari;
- assiste le Associate nelle trattative con gli enti ed organismi locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici e privati intendono loro affidare;
- svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi dell'Associazione.

3. Ha inoltre fra i propri scopi l'assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria degli Associati; il coordinamento e l'assistenza dei suddetti nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile universale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.

4. In questo contesto, il Coordinamento può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Le attività diverse sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1. Il Coordinamento mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto prevalente e gratuito dei volontari degli Associati aderenti.

2. Per il proprio funzionamento può avvalersi, nei limiti indicati dalla legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Coordinamento si avvale, nel rispetto delle leggi, di qualsiasi strumento utile; in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti, anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta, ed organismi locali; organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per diffondere ed affermare i principi contenuti nel presente statuto, anche mediante l'edizione di stampe.

4. Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi e nel rispetto del-

le leggi di settore, il Coordinamento potrà, sempre con carattere esemplificativo e non esaustivo, compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.

ART. 5 – ADESIONE DEGLI ASSOCIATI

1. I requisiti per far parte del Coordinamento sono:

- a) essere una organizzazione di volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale, laddove costituita;
- b) avere sede legale nella Provincia di Avellino.

2. La perdita di uno dei suddetti requisiti comporterà l'automatica esclusione dell'aderente dal Coordinamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 (uno) presentano domanda di ammissione al Coordinamento, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. Il Coordinamento mantiene regolari contatti con la Confederazione Nazionale, tramite la Federazione se esistente, per avere conoscenza delle adesioni che interessano il Coordinamento.

4. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati. Tale iscrizione garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con relativo diritto di voto attivo e passivo.

Art. 6 – APPARTENENZA E PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

1. L'appartenenza al Coordinamento impegna gli Associati al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi del Coordinamento.

2. La cessazione della qualifica di Associato non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

3. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che un proprio Associato mantiene comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolge attività in contrasto con i sopra detti principi segnala quest'ultimo, tramite la Federazione regionale se esistente, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate e auto-

rizzate dal Consiglio Direttivo;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, le risoluzioni e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere attraverso i rispettivi volontari la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Coordinamento è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono conferiti nel Coordinamento all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;

- b) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

2. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 – BILANCIO E PROVENTI

1. Le tipologie di entrata sono:

- a) contributi ordinari annuali degli Associati;

- b) contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea degli Associati in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;

- c) contributi privati, dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre attività ed iniziative promosse dal Coordinamento, nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti non-profit;

- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

3. Entro il mese di aprile, il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio d'esercizio dell'anno precedente, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il successivo mese di maggio.

4. Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo può anche adottare un bilancio preventivo, da presentare a ratifica all'Assemblea successiva.

Art. 10 – ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea degli Associati;

- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;

- d) il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo.

Art. 11 – GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi.

2. Tutti i componenti gli organi sociali sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

3. Il personale dipendente e in rapporto di lavoro del Coordinamento, della Confederazione Nazionale, della Federazione Regionale, se esistente, e degli Associati, non può ricoprire alcuna carica elettiva.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea, che è l'organo sovrano, è composta dai legali rappresentanti degli Associati o da un volontario da questi designato a cui sia stata conferita delega in forma scritta.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento.

3. Ciascun Associato dispone di un voto e può essere portatore di una sola delega.

4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.

5. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

6. La convocazione avviene mediante invio, presso la sede degli Associati, di apposita comunicazione tramite lettera raccomandata A/R, Pec, e-mail con avviso di lettura. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, con un preavviso di almeno quindici giorni.

7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con un preavviso di almeno cinque giorni, ma sempre con le modalità previste dal comma precedente.

8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

9. In sede ordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una degli Associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti a condizione, però, che tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio Direttivo; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

10. L'Assemblea in sede ordinaria è competente per:

- a) l'elezione degli organi sociali e l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, se necessario;
- b) la determinazione dell'indirizzo di gestione politica e patrimoniale, l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e bilancio sociale, se previsti;
- c) la determinazione dei contributi e/o delle quote associative annuali e straordinarie;
- d) l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) tutte le altre competenze attribuite dalla legge e non specificamente esaminate dal presente Statuto.

11. In sede straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza dei due terzi degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, ai sensi dell'art. 21 del codice civile.

12. L'Assemblea in sede straordinaria è competente per:

- a) le modifiche dello Statuto;

- b) la revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- d) lo scioglimento del Coordinamento, la nomina dei liquidatori e l'indicazione dei criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto dell'art. 2, comma 3, del presente statuto.

Art. 13 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito in numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche il Presidente del Coordinamento, che ne presiede le riunioni, ed il Correttore, che partecipa alle riunioni, entrambi con diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.
4. Sono eleggibili i Governatori o Presidenti degli Associati, o comunque volontari con delega espressa da parte dei legali rappresentanti dei singoli associati.
5. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione gli subentrerà il primo dei non eletti, che scadrà insieme a quelli in carica al momento della nomina.
6. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione del Coordinamento e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea degli Associati.
2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'iscrizione nel libro dei soci dei nuovi Associati e sulla loro cancellazione, ai sensi del presente statuto e deferisce le eventuali questioni agli organi federali e confederali.
4. Predisporre i regolamenti di attuazione del presente Statuto.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea degli Associati, promuove la stipula di convenzioni e contratti con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Redige il bilancio d'esercizio, quello preventivo e sociale se previsti, e le relazioni contabili.
7. Conferisce il mandato con o senza rappresentanza al Presidente del Coordinamento.

Art. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza tramite pec o e-mail o sms e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere più breve ma con le modalità di cui al comma precedente e previo avviso telefonico.

4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono assunte a maggioranza.

6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio Direttivo può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, appositamente convocata per l'elezione degli organi sociali e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Coordinamento nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo.

3. Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assunte.

4. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni il Coordinamento nei riguardi sia degli Associati che dei terzi.

4. In caso di suo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 17 – IL CORRETTORE

1. All'Ordinario Diocesano delegato dalla Conferenza Episcopale Campana per il Settore di Pastorale Sociale e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato spetta la nomina del Correttore del Coordinamento, il quale assolve alle seguenti funzioni:

a) cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;

b) promuove, organizza e presiede alla formazione spirituale e valoriale degli appartenenti all'associazione, e tiene i rapporti con gli Ordinari Diocesani ed i Correttori delle Associate;

c) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea delle Associate e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, in conformità con lo Statuto.

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nel Coordinamento.

3. Il Collegio dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo degli organi.

4. Il Collegio vigila sulla regolarità contabile del Coordinamento, esamina il bilancio consuntivo e, se previsto, quello preventivo e sociale, relazionando per iscritto all'Assemblea.

5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, il Coordinamento nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al comma 6 del sopra citato art. 30. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

6. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile; i componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397, codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

7. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

8. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la modalità della richiesta scritta e motivata.

Art. 20 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a quelle della Federazione Regionale, se esistente, e a quelle generali del Codice del Terzo Settore e dell'ordinamento civilistico italiano.

In originale firmato: Vincenzo Aquino - Raffaele Marra - Antonio D'Argenio - Stanislao Licciardi - Concetta De Vitto notaio - segue sigillo.